



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo consiliare
Lega Nord



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di Legge - Nuove disposizioni per l'elezione dei componenti dei comitati di gestione degli ATC in rappresentanza del mondo agricolo e venatorio. Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Di iniziativa dei Consiglieri:

Roberto Salvini

Manuel Vescovi

Jacopo Alberti

Claudio Borghi

Marco Casucci

Elisa Montemagni

Proposta di Legge Regionale:

“Nuove disposizioni per l’elezione dei componenti dei comitati di gestione degli ATC in rappresentanza del mondo agricolo e venatorio.”

Sommario

Preambolo.....	pag. 2
Art. 1 – Finalità	pag. 3
Art. 2 – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3.....	pag. 3
Art. 3 - Assemblea generale di agricoltori e cacciatori.....	pag. 3
Art. 4 - Modifiche all’articolo 11 ter della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3.....	pag. 4
Art. 5 - Disposizioni transitorie.....	pag. 4
Art. 6 - Norma finanziaria.....	pag. 4

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l’articolo 4 dello Statuto della Regione;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Considerato che:

- Gli ATC, svolgono una funzione importante per i territori su cui esercitano la gestione nel contemperamento di esigenze diverse fra loro quali legate al mondo agricolo e venatorio, all’ambiente, nonché degli enti locali;
- Tali organismi gestiscono ingenti risorse pubbliche ed agiscono concretamente su equilibri ambientali delicati;
- È opportuno intervenire per consentire ai portatori d’interesse del mondo agricolo e del mondo venatorio, che da soli compongono la maggioranza dei comitati di gestione degli ATC, di eleggere in modo democratico i propri rappresentanti all’interno dei comitati stessi; anche al fine di mettere a confronto due mondi che hanno spesso interessi divergenti ma la cui sinergia è fondamentale per la gestione del territorio e della fauna selvatica;

Approva la presente legge:

Art. 1
Finalità

1. La presente legge interviene sulla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", per consentire ai portatori d'interesse del mondo agricolo e del mondo venatorio, che compongono la maggioranza dei componenti dei comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, di eleggere in modo democratico le proprie rappresentanze all'interno dei comitati stessi.

Art. 2
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

1. Il comma 6 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"6. Sono organi dell'ATC:
 - a) il Presidente;*
 - b) l'Assemblea generale di agricoltori e cacciatori;*
 - c) l'Assemblea dei delegati;*
 - d) il Comitato di gestione;*
 - e) il revisore dei conti."*

Art. 3
Assemblea generale di agricoltori e cacciatori – Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 è aggiunto il seguente:

"Art. 11.1
Assemblea generale di agricoltori e cacciatori

- 1. L'assemblea generale si svolge all'interno del territorio dell'ATC, è composta da tutti gli imprenditori agricoli professionali che hanno la sede della propria attività all'interno dei confini dell'ATC e da tutti i cacciatori che risultano iscritti come residenti in quello stesso ATC ai sensi del successivo articolo 13 ter.*
- 2. L'assemblea generale di agricoltori e cacciatori elegge, con voto segreto e diviso per categoria, i componenti del Comitato di gestione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 11 ter. Ciascun imprenditore agricolo professionale vota per eleggere i componenti spettanti alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ciascun cacciatore residente vota per eleggere i componenti spettanti alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Se un membro dell'Assemblea generale è sia un cacciatore residente che imprenditore agricolo professionale con sede nel territorio di riferimento ha diritto a votare per l'elezione di entrambe le rappresentanze.*
- 3. Le modalità con cui si svolgono le consultazioni sono definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento, sentita la commissione consiliare competente, entro e non oltre 90 giorni dall'approvazione della presente legge, garantendo:*
 - a) La trasparenza sulle modalità di accesso all'elettorato attivo e passivo;*
 - b) La conoscibilità delle liste di candidati entro 3 giorni dalla data di prima convocazione dell'assemblea generale di agricoltori e cacciatori;*
 - c) La garanzia di una rappresentanza formata da più organizzazioni professionali e venatorie;*
 - d) Il diritto di parola, durante l'assemblea, per i soggetti rappresentativi del mondo agricolo e venatorio.*
- 4. Le spese per l'organizzazione dell'Assemblea generale di agricoltori e cacciatori, sono sostenute dall'ATC e gravano sulle spese per il funzionamento dell'ATC stesso.*

Art. 4

Modifiche all'articolo 11 ter della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

1. All'articolo 11 ter della legge 3/94 dopo le parole: "*ove presenti in forma organizzata sul territorio*" sono aggiunte le seguenti: "*, con le modalità stabilite all'articolo 11.1*"

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. La presente legge produce i suoi effetti dopo la pubblicazione del Regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 11.1.
2. Nelle more dell'approvazione di suddetto Regolamento sono sospesi i rinnovi dei comitati di gestione. Quelli giunti a scadenza naturale prima che la presente legge produca i suoi effetti sono commissariati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 6

Norma Finanziaria

1. La presente Legge non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge interviene a modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", per consentire ai portatori d'interesse del mondo agricolo e del mondo venatorio, che da soli compongono la maggioranza dei comitati di gestione degli ATC, di eleggere in modo democratico i propri rappresentanti all'interno dei comitati stessi. Tale proposta di legge si pone l'obiettivo di rendere i comitati di gestione maggiormente rappresentativi delle reali esigenze del territorio e dei portatori d'interesse.

Un altro degli effetti positivi di tale norma sarà quello di mettere a confronto in un'assemblea generale due mondi che hanno spesso interessi divergenti ma la cui sinergia è fondamentale per la gestione del territorio e della fauna selvatica.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità.

L'articolo 2 inserisce fra gli organi dell'ATC l'Assemblea generale di agricoltori e cacciatori.

L'articolo 3 stabilisce le funzioni elettive dell'Assemblea generale di agricoltori e cacciatori, dispone che la Giunta debba entro 90 giorni regolare nel dettaglio il funzionamento di suddetta Assemblea ponendo disegnando una cornice di garanzie minime e, infine, stabilisce che le spese per l'organizzazione dell'Assemblea sono sostenute dagli ATC.

L'articolo 4 chiarisce meglio all'interno della legge regionale n.3 del 1994 le modalità con cui si individuano i rappresentanti del mondo agricolo e venatorio all'interno dei Comitati di Gestione degli ATC.

L'articolo 5 chiarisce quando la presente legge inizia a produrre effetti e disciplina la fase transitoria verso le nuove modalità di elezione dei Comitati di gestione degli ATC.

L'articolo 6 chiarisce che la presente legge non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale.